

Ettore Asoni*

*Stranieri né fuori né dentro: l'immaginario geografico
della entry fiction, dall'imperialismo statunitense
al diritto d'asilo dell'Unione Europea.*

Parole chiave: Legal Geography, confine, asilo, migrazioni.

Il contributo analizza la dottrina giuridica della *entry fiction*, la quale prevede la possibilità di trattare la persona straniera nel territorio di uno stato come se si trovasse “fuori” da questo, scindendo così la presenza fisica da quella giuridica al fine di stabilirne i diritti in tema di asilo. Tesi del contributo è che la dottrina sia accompagnata da uno specifico modo di intendere il rapporto tra individuo e spazio, che può essere analizzato come un “senso” geografico capace di dare significato e legittimità a procedimenti e regimi giuridici che risulterebbero arbitrari in sua assenza. Tale senso è analizzato in chiave genealogica, partendo dalla sua più recente comparsa nelle cosiddette procedure di frontiera nel diritto UE in tema di asilo, per proseguire a ritroso in un percorso che arriva al diritto statunitense di fine XIX secolo, in cui la *entry fiction* fece la sua prima comparsa. Proprio questo contesto storico permette di analizzare il senso geografico della *entry fiction* rispetto alle politiche statunitensi del periodo, e in particolare la transizione degli USA in potenza imperialista. Il contributo ricostruisce dunque la genealogia della dottrina al fine di evidenziarne i presupposti politici e storici e dimostrare come la sua carica esclusiva sia radicata in un immaginario geografico-giuridico vecchio più di un secolo.

Aliens that are neither inside nor outside: The geographic imaginary of entry fiction, from US imperialism to EU asylum law

Keywords: Legal Geography, border, asylum, migration.

The article analyzes the legal doctrine of *entry fiction*, which permits states to treat foreign nationals in their territory as if they were “outside” of it, thus disjoining their physical and juridical presence for the purpose of determining their rights during

* Politecnico di Torino, Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Viale Pier Andrea Mattioli 39, 10125 Torino, ettore.asoni@polito.it.

Saggio proposto alla redazione il 5 dicembre 2024, accettato il 15 aprile 2025.

Rivista geografica italiana, CXXXII, Fasc. 2, giugno 2025, ISSN 2499-748X, pp. 5-23, Doi 10.3280/rgioa2-2025oa20566

Copyright © FrancoAngeli.

This work is released under Creative Commons Attribution – Non-Commercial – No Derivatives License.

For terms and conditions of usage please see:

<http://creativecommons.org>.

immigration proceedings. The leading argument is that the doctrine conveys a specific understanding of the relationship between individuals and space, which can be interpreted as a geographical “sense” granting meaning and legitimacy to legal procedures that would otherwise appear arbitrary. This sense is analyzed genealogically, starting from its most recent manifestation in the so-called border procedures under EU asylum law, and tracing it back to its first appearance in late 19th-century US law. It was in this historical context that *entry fiction* emerged, allowing for an analysis of its geographical sense in relation to US policies of the time, particularly the country’s transition into an imperialist power. The article thus reconstructs the genealogy of *entry fiction* to highlight its political and historical premises and demonstrates how its exclusionary force is rooted in a legal geographic imaginary more than a century old.

1. INTRODUZIONE. – Dal 2013, il diritto UE in tema di immigrazione annovera alcune procedure eccezionali volte a disciplinare le richieste di asilo fatte ai confini esterni dell’Unione. Originariamente introdotte con la Direttiva Procedure¹, le cosiddette Procedure di Frontiera hanno acquisito una posizione più centrale nel diritto d’asilo con il Regolamento 2024/1348, nel quale figurano come uno degli strumenti chiave per realizzare gli obiettivi del Patto sulla Migrazione e l’Asilo elaborato dalla Commissione Europea (Tsourdi, 2024). Il loro obiettivo è permettere e incoraggiare il trattenimento dei richiedenti asilo in centri appositi mentre le loro domande sono valutate con procedure accelerate e meno garanzie che in quelle standard. Di fatto, l’applicazione delle procedure divide i richiedenti asilo in due binari, creando una situazione di svantaggio per i richiedenti al confine che subiscono un trattamento penalizzante volto a detenerli ed eventualmente espellerli in tempi rapidi.

Il fondamento logico e giuridico delle procedure di frontiera è che i richiedenti ad esse sottoposti manchino del diritto di “entrare” nel territorio del paese in cui si trovano, interpretando quindi il loro trattenimento e potenziale espulsione come strumenti atti a prevenirne l’ingresso. Questo stabilisce una distinzione tra le procedure di frontiera e quelle ordinarie, le quali riguardano invece richiedenti già “dentro” il paese e quindi liberi di muoversi al suo interno mentre la domanda viene valutata. Come già rilevato da più parti (Rondine, 2024; Orav e Barlaoura, 2024), tale distinzione tra “dentro” e “fuori” è legata alla cosiddetta *entry fiction*, o *fiction of non-entry*². Trattasi di una dottrina giuridica che permette di scindere la presenza fisica della persona straniera da quella giuridica, così da trattare l’irregolare fisicamente nel territorio come se invece rimanesse “fuori” dai confini del paese, con tutti gli svantaggi che questo comporta.

¹ Direttiva 2013/32/EU.

² I due termini indicano il medesimo concetto, ma “entry fiction” è utilizzato nel contesto giuridico statunitense mentre “fiction of non-entry” è più comune in quello europeo.

Le implicazioni legate alla diffusione della *entry fiction* nel diritto italiano, europeo, o in altri ordinamenti ancora, è stata ampiamente analizzata e dibattuta nella letteratura giuridica sul tema (Lee, 2021; Rondine, 2022; Soderstrom, 2022). Questo contributo propone invece un'analisi geografica dello stesso argomento. In ciò che segue, si interpreta la *entry fiction* come una dottrina accompagnata da uno specifico immaginario geografico-giuridico, e cioè un certo modo di intendere il rapporto tra individuo e spazio. Questo immaginario è qui descritto come un "senso geografico", ovvero come un nucleo di significato che una comunità di interpreti attribuisce ad un concetto o ad un fenomeno, distinto dall'uso e comprensione diffusi nella società generale. Nel caso della *entry fiction*, questo senso va a fornire un fondamento logico alla distinzione tra persone "fuori" e persone "dentro", laddove senza di esso la disparità del loro trattamento risulterebbe arbitraria e discriminante. Interpretare ad esempio la detenzione della persona "fuori" come la prevenzione di un suo ingresso, e quindi come meno lesiva della sua libertà personale, implica un senso geografico condiviso atto a giustificare tale distinzione. Ancora, la stessa ipotesi che guida le procedure di frontiera, le quali stabiliscono che il richiedente abbia il diritto a rimanere nel paese che ne valuta la domanda ma non quello di "entrarvi"³, corrisponderebbe ad un paradosso in assenza di un'interpretazione del concetto di ingresso diversa dal suo uso comune. In altre parole, è possibile analizzare la *entry fiction* rispetto alla modalità con cui stabilisce una certa interpretazione del rapporto tra spazio e persona, nonché rispetto alla normalizzazione dello stesso e alle sue conseguenze giuridiche e politiche.

L'analisi della *entry fiction* rispetto al suo "senso" geografico è qui funzionale a tracciare una genealogia della diffusione dello stesso. Le origini della dottrina affondano infatti nel diritto d'immigrazione statunitense di fine Ottocento, e sono strettamente legate alla transizione degli Stati Uniti in potenza coloniale e imperialista del periodo. Se l'evoluzione storica e la diffusione della dottrina fuori dagli USA ha visto notevoli differenze tra la *entry fiction* "classica" di fine Ottocento e le sue applicazioni successive, il senso geografico che la accompagna rimane intatto, e permette un'analisi genealogica dello stesso volta a discuterne le implicazioni politiche e storiche. Per "genealogia" qui si intende uno studio che guarda alla *entry fiction* rispetto alle possibilità politiche che questa apre, ovvero in che modo la sua transizione tra diversi ordinamenti abbia permesso la persecuzione di specifici progetti.⁴ Si vuole, cioè, interpretare tale senso geografico come un dispositivo che permette la realizzazione di alcuni obiettivi, come nel caso già accennato delle procedure di frontiera. Sviluppare questa analisi in chiave genealogica permette altresì di qualificare lo stesso senso geografico in termini politici e storici, così da

³ Regolamento 2024/1348 Art. 68.

⁴ Questo utilizzo del concetto di genealogia è indebitato al lavoro di Foucault (1971).

offrire un contesto per l'analisi delle geografie giuridiche in cui affondano le recenti procedure di frontiera europee.

A questo fine, il resto del contributo è sviluppato come segue. Nella sezione successiva si analizzerà l'applicazione della *entry fiction* nel diritto europeo e italiano, così da identificare la sua funzione significatrice e legittimante di procedure e regimi che distinguono tra persone migranti attribuendo diverso significato giuridico alla loro locazione fisica. La maggiore attenzione sarà dedicata alle Procedure di Frontiera nel diritto UE e al respingimento differito nel diritto italiano. Come verrà approfondito nella sezione successiva, in questi casi studio non trova applicazione la *entry fiction* più radicale, che in quanto tale nega i diritti sostanziali della persona straniera quando questa è “fuori” dal territorio dello stato. Piuttosto, si trovano tracce del senso geografico della stessa che sono finalizzate a costruire diversi binari procedurali senza però arrivare a negare del tutto il diritto d'asilo o alla libertà personale. Questo è in parte dovuto alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CtEDU), che sin dagli anni Novanta ha rigettato la possibilità che gli stati membri del Consiglio d'Europa potessero escludere i migranti irregolari dal godere dei propri diritti sotto la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)⁵. La seconda sezione dell'articolo analizzerà tale giurisprudenza anche col fine di evidenziare il carattere antinomico della *entry fiction* rispetto ai diritti umani. Infine, la terza sezione esamina le origini e lo sviluppo della *entry fiction* nel contesto statunitense, e nello specifico il suo legame con le politiche imperialiste perseguite dagli Stati Uniti a fine Ottocento.

2. PROCEDURE DI FRONTIERA, RESPINGIMENTI. LA *ENTRY FICTION* NEL DIRITTO UE E ITALIANO. – Come detto in precedenza, la “*entry fiction*” consiste nell'identificazione di una situazione geografico-giuridica in cui la presenza fisica di uno straniero entro il territorio dello stato non viene riconosciuta, scindendo di fatto la presenza fisica da quella giuridica. Tipicamente, questa situazione si verifica quando la persona non è stata regolarmente ammessa dentro il territorio dello stato, cosicché l'“entrata” prevista dalla *entry fiction* consiste nel procedimento amministrativo di ammissione, e non viceversa nel superamento fisico del confine. La conseguenza è di stabilire una demarcazione tra gli stranieri “dentro” il territorio e quelli “fuori” da esso, con questi ultimi che subiscono un trattamento penalizzante in diversi tipi di procedure d'immigrazione. Questa struttura può assumere tratti più o meno radicali a seconda della giurisdizione in cui è applicata, ma rimane valida nella sua generale funzione di diversificare persone

⁵ La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, detta Corte di Strasburgo o CtEDU, è un organismo giurisdizionale fondato sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo di cui risultano firmatari tutti i membri dell'UE. Pertanto, le sentenze della Corte impattano indirettamente sul diritto UE laddove hanno forza vincolante per tutti i suoi membri.

e procedimenti in base alla posizione giuridico-geografica del soggetto rispetto all'ordinamento.

Questa è dopotutto la stessa finalità e struttura delle procedure di frontiera nel diritto europeo, che costituiscono delle procedure di asilo eccezionali distinte da quelle ordinarie. In altre parole, l'idea di ingresso tipica della *entry fiction*, nonché l'immaginario geografico che la accompagna, sono funzionali ad una diversificazione tra procedure e status che permette di riservare trattamenti più sfavorevoli ad alcune categorie di persone straniere. È proprio questa caratteristica che qualifica la *entry fiction* come portatrice di un "senso" geografico-giuridico. Ovvero, costituisce un fondamento logico tale da permettere una diversificazione tra procedure e persone che sarebbe discriminante e arbitraria in sua assenza. Alcuni esempi possono chiarire questo concetto.

In primo luogo, una conseguenza tipica della *entry fiction* è quella di distinguere l'espulsione della persona "fuori" da quella di chi è già "dentro". La prima è infatti immaginata come il rifiuto di un ingresso, e quindi un atto che non altera lo status quo e risulta così meno intrusiva della seconda. Se da una prospettiva materiale il grado di coercizione e coattività dell'espulsione non cambia, la diversa interpretazione della posizione dell'espulso rende logica una distinzione che risulterebbe arbitraria in sua assenza. Nell'ordinamento italiano, l'espulsione di chi è "fuori" è detta respingimento, e la sua applicazione a persone già fisicamente dentro il territorio italiano è nota come respingimento "differito" (Cherchi, 2019). Questa procedura è riservata a coloro intercettati dopo aver attraversato le frontiere o ammessi temporaneamente in Italia a fini di soccorso⁶. Tale istituto fu l'oggetto di una sentenza della Corte costituzionale del 2017, laddove prevedeva che il questore potesse eseguire coattivamente il respingimento senza necessità di convalida giudiziaria, a differenza che nel caso dell'espulsione ordinaria la quale invece la richiedeva⁷. Proprio questa distinzione fu censurata dalla Corte. Poiché tanto il respingimento differito quanto l'espulsione costituiscono restrizioni della libertà personale, escludere la necessità di convalida nel primo caso comportava una violazione dell'Art. 13 della Costituzione. In altre parole, e sulla scia di quanto detto sopra, la Corte costituzionale rigettava la logica derivante dalla *entry fiction*, ritenendo entrambe le procedure identiche rispetto alla loro natura coattiva e potenzialmente lesiva della libertà personale (Cherchi, 2019).

La distinzione tra due forme di espulsione non è però ristretta all'ordinamento italiano. Nel diritto UE, la Direttiva Rimpatri prevede la possibilità di espulsioni che non seguano i criteri del rimpatrio ordinario quando applicati nei confronti di stranieri non ammessi alle frontiere perché mancanti dei requisiti stabiliti dal Codice di Schengen⁸. Lo stesso respingimento italiano ricade in questa categoria. In

⁶ Art. 10 c. 2 del Testo Unico sull'Immigrazione.

⁷ 2017 n. 245.

⁸ Direttiva 2008/115/EC Art. 2(2)a.

maniera analoga, pure l'ordinamento statunitense distingue tra la "deportazione" di persone precedentemente ammesse, e l'"esclusione" di coloro entrati irregolarmente⁹.

Un discorso analogo può essere fatto per la detenzione, laddove una delle conseguenze più comuni della dottrina è proprio quella di legittimare la detenzione delle persone straniere in arrivo, interpretandola come la prevenzione di un ingresso piuttosto che una privazione della libertà personale (si veda: Campesi, 2013). Tipicamente, la persona "fuori" può essere detenuta con maggiore facilità di quella "dentro", e con minori capacità di rimedio. Come si discuterà di seguito, le stesse procedure di frontiera ruotano intorno a questa ipotesi. Ma la stessa è pure ammessa dalla CEDU, che all'Art. 5 prevede la possibilità di privare la persona in ingresso della libertà personale per il tempo sufficiente a valutarne la possibile ammissione. Dicasi lo stesso del diritto statunitense, che oltre a prevedere la possibile detenzione di qualunque persona non ammessa, pure penalizza i detenuti "fuori" che non possono chiedere un rilascio dietro il pagamento di un *bond* nelle corti di immigrazione, come invece previsto per gli stranieri detenuti ma già "dentro"¹⁰.

Questi esempi mostrano come la *entry fiction* trovi applicazione nelle giurisdizioni citate. Si tratta di uno strumento funzionale a diversificare la popolazione straniera in status, dove ciascuno status è associato a trattamenti differenti. L'idea che la persona sia "fuori" è quindi funzionale a garantire a tale struttura un fondamento logico, laddove in sua mancanza la stessa diversificazione del trattamento risulterebbe discriminatoria e arbitraria. Come si avrà modo di approfondire nelle sezioni successive, questa applicazione della *entry fiction* non richiede allo stato di affermare che la persona "fuori" sia esterna alla propria giurisdizione, e quindi neppure arriva a negarne il godimento dei diritti fondamentali (e in particolare il diritto d'asilo e la libertà personale). Invece, i diritti sostanziali del richiedente vengono riconosciuti, ma ad essere sminuite sono le garanzie procedurali che ne garantiscono protezione e godimento.

Entrando più nel dettaglio del diritto UE, le procedure di frontiera vennero introdotte originariamente dalla Direttiva Procedure del 2013¹¹, e sono state poi ampliate e rese più centrali dal Regolamento 2024/1348. Per quanto nessuno dei due testi faccia diretto riferimento alla *entry fiction*, la struttura delle procedure stesse rende evidente il legame logico tra la dottrina e queste ultime. Nel Regolamento si afferma infatti che il richiedente acquisisca il diritto di "rimanere" nel territorio del paese membro fino all'esito della procedura di frontiera, ma non quello di entrarvi.

⁹ Più precisamente, a partire dal 1996 la distinzione tra "esclusione" e "deportazione" è stata riformulata nell'*Immigration Nationality Act*, che ora distingue tra *removal on grounds of inadmissibility* (rimozione per cause di inammissibilità) e *removal on grounds of deportability* (rimozione per cause di deportabilità).

¹⁰ Immigration and Nationality Act §236(a).

¹¹ Direttiva 2013/32/EU.

L'idea di rimanere in un luogo dove non si è entrati costituirebbe un evidente paradosso se i due termini fossero intesi nel loro senso comune. Solo se gli interpreti condividono un senso geografico specifico l'accostamento delle due situazioni non porta a contraddizione, e tale senso è precisamente quello che limita il concetto di "ingresso" all'ammissione dentro il paese effettuata in frontiera, e non bensì all'attraversamento fisico della stessa.

Nella Direttiva del 2013, le procedure di frontiera erano previste nel contesto di richieste di asilo effettuate in zone di confine quando il richiedente proveniva da un paese considerato "sicuro", oppure quando aveva messo in atto dei comportamenti tali da sollevare il sospetto che la richiesta di asilo non fosse stata effettuata in buona fede¹². Ad esempio, la procedura poteva essere applicata nel caso il richiedente avesse distrutto i propri documenti, quando aveva cercato di eludere i controlli di frontiera, quando si era contraddetto, quando aveva rifiutato di lasciare le proprie impronte e altri casi ancora. In altre parole, la procedura di frontiera veniva attivata dalla combinazione tra la località frontaliere e una serie di fattispecie a cui la Direttiva attribuiva un carattere penalizzante (Brambilla, 2013). In questi casi, l'intera procedura di valutazione della domanda doveva concludersi entro quattro settimane, e durante questo intervallo il richiedente poteva essere detenuto per impedirgli di muoversi liberamente nel territorio dello stato membro. Così facendo, la Direttiva realizzava un obiettivo politico preciso, e cioè quello di bloccare fisicamente i richiedenti asilo all'arrivo e impedirgli di allontanarsi mentre le loro domande venivano valutate attraverso una procedura più sfavorevole (si veda: van Ballegooy *et al.*, 2020).

Con il Regolamento 2024/1348, le procedure di frontiera hanno subito un'estensione. Di fatto, sono ora applicabili a tutti i richiedenti asilo che raggiungono i confini dell'Unione¹³, con l'eccezione delle sole categorie vulnerabili¹⁴. Il Regolamento prevede non solo che le procedure siano applicabili a tutte le domande di asilo fatte al confine, ma pure ai casi in cui il richiedente abbia attraversato il confine evitando i controlli, così da legare la procedura stessa non più alla locazione geografica in sé, ma alla mancata ammissione dello straniero nel paese. Il legame con il confine è pure fatto più labile nel momento in cui il Regolamento prevede che le procedure possano essere condotte in qualsiasi luogo idoneo nel territorio, permettendo così di trasferire i richiedenti in centri detentivi interni¹⁵. In altre parole, le nuove procedure di frontiera sono applicabili non tanto su base geografica, quanto sulla base di uno status esteso ai richiedenti asilo a cui non è stata data formale autorizzazione ad "entrare".

¹² Direttiva 2013/32/UE Art. 43.

¹³ Regolamento 2024/1348 Art. 43.

¹⁴ Ibid. Art. 53.

¹⁵ Ibid. Art. 54.

Di fatto, le riforme del nuovo Regolamento trattano le procedure di frontiera come una circostanza specifica di un più generale approccio differenziato al diritto d'asilo, ovvero un approccio in cui i diritti in capo al richiedente vengono ad essere determinati dal suo status (Mouzourakis, 2020). A fianco alle procedure di frontiera trovano infatti spazio le cosiddette procedure accelerate¹⁶, che ugualmente prevedono tempi brevi e garanzie più ridotte, e più in generale vari tipi di penalizzazioni che vengono applicate a quei richiedenti per i quali vi è a priori la presunzione che la domanda di asilo non sia legittima. Non si tratteranno qui nel dettaglio tutte le fattispecie previste dal Regolamento, ma come già menzionato l'obiettivo delle varie procedure è quello di permettere la detenzione del richiedente e prevedere un rimpatrio rapido e immediato, così riducendo notevolmente tanto la sua capacità di prepararsi adeguatamente al colloquio in sede di valutazione della domanda, quanto il suo diritto di ottenere un rimedio in caso di domanda rigettata (laddove in diversi casi l'impugnazione non sospende il rimpatrio)¹⁷.

Questa disamina permette di trarre delle conclusioni immediate che saranno poi approfondite nelle sezioni successive. Le procedure di frontiera UE non prevedono un'applicazione "classica" della *entry fiction*, che storicamente è stata applicata in diversi contesti al fine di negare che la persona "fuori" fosse sotto la giurisdizione territoriale dello stato in cui si trovava fisicamente. Le procedure di frontiera non arrivano a questa conclusione, che sarebbe illegittima sotto la consolidata giurisprudenza della CtEDU. Nel loro caso, infatti, non si nega che la persona goda dei propri diritti fondamentali, ma si usa invece il senso geografico della *entry fiction* per diversificare le procedure e ridurre le garanzie in capo al richiedente. In questo modo, si può interpretare il Regolamento 2024/1348 come l'efficace tentativo di integrare il senso geografico-giuridico tipico della *entry fiction* senza però accompagnarlo alla tesi più radicale che vede lo straniero "fuori" come assolutamente privo di diritti. Piuttosto, la geografia della *entry fiction* è funzionale ad una diversificazione dei richiedenti asilo su vari binari procedurali, così da rendere più facile la loro detenzione ed espulsione in risposta alla percepita pressione sui confini dell'Unione. Questa soluzione è in apparente armonia con la giurisprudenza della CtEDU, che ha più volte rigettato la capacità degli stati membri di utilizzare la *entry fiction* "classica" in circostanze riguardanti la detenzione o espulsione di persone straniere.

3. *ENTRY FICTION* E DIRITTI UMANI: LA CORTE DI STRASBURGO ALLE PRESE CON STRANIERI "FUORI". – Come menzionato, nel contesto europeo sin dagli anni Novanta gli interventi della CtEDU hanno contrastato i tentativi di applicazione della *entry fiction* da parte dei paesi membri. Uno dei casi più celebri fu quello di *Amuur*

¹⁶ Ibid. Art. 42.

¹⁷ Ibid. Art. 68.

c. *Francia*¹⁸, in cui la Francia difendeva la possibilità di trattare le aree internazionali dei propri aeroporti come se fossero “fuori” dal proprio territorio al fine di detenere i richiedenti asilo che vi atterrasero (si veda anche: Liebisch-Gümüş, 2023). La tesi francese era che gli stranieri in tali aree risultassero fuori dalla giurisdizione della Francia per come è definita dall’Art. 1 della CEDU. Quest’ultimo stabilisce l’applicabilità della Convenzione, che è limitata a persone o territori sotto la giurisdizione dei paesi membri. Escludendo le aree internazionali dalla propria giurisdizione, la Francia negava quindi che i richiedenti godessero del diritto alla libertà personale sotto l’Art. 5 della CEDU, e più generalmente che la CtEDU stessa potesse decidere sul caso laddove la Convenzione vi risultava inapplicabile. Nel rigettare la tesi francese, la Corte sottolineava come i detenuti fossero dei richiedenti asilo, certamente non “liberi” di rimpatriare. Allo stesso tempo, escludeva categoricamente che la Francia potesse trattare i propri aeroporti come aree extraterritoriali ai fini dell’applicazione della Convenzione, mantenendo quindi intatta la giurisdizione della Francia rispetto a tutte le persone straniere sul suo territorio.

L’ostilità della CtEDU alla *entry fiction* è facilmente comprensibile se si considera la posizione antinomica di quest’ultima rispetto ai diritti umani. Dopotutto, la funzione dei diritti umani è precisamente quella di prevenire situazioni in cui gli stati possano governare individui negandone i diritti fondamentali, e la *entry fiction* è uno degli argomenti giuridici atti a legittimare tale rapporto. In questo senso, l’opposizione alla *entry fiction* va letta nel più generale approccio al concetto di giurisdizione per come è stato elaborato dalla Corte (Besson, 2012). Negare ad uno stato membro la possibilità di “extraterritorializzare” alcune aree interne, infatti, non corrisponde ad un principio di difesa dell’integrità del territorio. Piuttosto, la Corte interpreta la giurisdizione di uno stato come sussistente in ogni situazione in cui quest’ultimo esercita il proprio potere su di una persona, e gli aeroporti francesi sono sotto la giurisdizione della Francia non tanto perché interni al suo territorio, quanto perché materialmente sotto l’autorità e il controllo dello stato francese.

Questo approccio interpretativo alla giurisdizione, che è proprio dei diritti umani e non di altre branche del diritto internazionale, ha implicazioni che vanno oltre la semplice *entry fiction* (Milanovic, 2011). Nel caso *Hirsi c. Italia*¹⁹, la CtEDU stabilì che eventuali operazioni di soccorso o respingimento nel Mediterraneo da parte delle autorità italiane dovessero avvenire in maniera conforme alla Convenzione anche se fuori dalle acque territoriali. Secondo questo principio, l’intercettazione di imbarcazioni di migranti portava questi ultimi sotto la giurisdizione italiana, e di conseguenza creava un obbligo da parte dell’Italia di ricevere le domande d’asilo dei naviganti (Den Heijer, 2013). In altre parole, la giurisdizione per

¹⁸ 25 giugno 1996. Ricorso n. 19776/92.

¹⁹ 23 febbraio 2012. Ricorso n. 27765/09.

come è intesa dalla Corte ha una funziona e geografia opposte a quelle della *entry fiction*. Se quest'ultima restringe la giurisdizione così da escludere luoghi o persone dentro il territorio dello stato, la Corte espande la giurisdizione a persone esterne, andando a legarla all'esercizio del potere e non ad una locazione territoriale.

Merita menzione a questo proposito la più recente sentenza di *Shahzad c. Ungheria*²⁰. In quel caso, l'Ungheria riteneva che le espulsioni sommarie praticate al proprio confine con la Serbia non costituissero violazioni del diritto d'asilo. L'Ungheria aveva infatti eretto un muro sul confine serbo collocandolo prima dell'effettiva linea di confine, cosicché i migranti ricacciati indietro venivano rimossi in un territorio che era ancora formalmente ungherese. In questo senso, l'Ungheria ribaltava la *entry fiction* stabilendo che i migranti espulsi fossero ancora fisicamente dentro, così da qualificare la loro espulsione come una sorta di ricollocamento interno al territorio. Sempre sulla base del concetto di giurisdizione descritto sopra, la CtEDU respingeva energicamente questa tesi.

Come suggerito dalle sentenze sopra, un contesto in cui l'immaginario geografico della *entry fiction* ha immediata applicazione è quello dei pushback, ovvero le espulsioni di migranti ai confini degli stati membri per prevenire richieste di asilo. Sin dal caso *Hirsi*, la CtEDU ha applicato l'Art. 27 del Protocollo n. 4 a tali situazioni, interpretandole come "espulsioni collettive" vietate dalla Convenzione (Di Filippo, 2020). Un tipico argomento degli stati membri in questi casi è quello di restringere la categoria di "espulsione" a rimpatri effettuati *da dentro* il loro territorio, differenziando dunque i respingimenti in frontiera così da interpretarli come divieti di accesso. Anche in questo caso, e come già discusso sopra, la distinzione tra le due forme di espulsione fa leva sulla separazione tra dentro e fuori tipica della *entry fiction*. Per questo motivo, la Corte ha sempre rigettato tale tesi in sede di giudizio, ovvero ha sempre ritenuto tale distinzione irrilevante ai fini di valutare l'applicabilità della Convenzione.

Le sentenze citate possono dare l'idea che la CtEDU abbia eretto delle pareti formidabili in difesa del diritto di asilo nella regione europea. Ma non è questo il caso. La giurisprudenza di Strasburgo va più correttamente interpretata come il rigetto di tesi che neghino alle persone i propri diritti sostanziali su base territoriale. Ad essere rigettate sono quelle tesi che negano l'applicabilità di diritti umani presso le frontiere, ma la Corte è stata più accomodante quando si è trattato di decidere in cosa questi diritti consistessero. Sin dal 2015, la CtEDU ha infatti assunto un atteggiamento perlomeno ambiguo nei confronti dei pushback, di fatto riducendo l'entità delle protezioni disponibili ai richiedenti asilo presso i confini europei. Per esempio, nel caso *Khlaifia contro Italia*²¹ che riguardava espulsioni condotte dall'i-

²⁰ 8 ottobre 2021. Ricorso n. 12625/17.

²¹ 15 dicembre 2016. Ricorso n. 16483/12.

sola di Lampedusa, la Corte concludeva che il divieto di espulsioni collettive non crei un obbligo in capo agli stati membri di offrire un colloquio individuale allo straniero prima di espellerlo. Una logica simile è stata ribadita in sentenze successive. La riduzione degli obblighi degli stati ha come ovvia conseguenza quella di ridurre le garanzie procedurali in capo ai richiedenti asilo, di fatto rendendo più difficile la contestazione di espulsioni precedute da procedure sbrigative e puramente formali (Sanz, 2021).

Questo aspetto della giurisprudenza di Strasburgo è chiave per analizzare la normalizzazione delle procedure di frontiera sotto il diritto UE. Queste ultime hanno consistito infatti in una progressiva riduzione delle garanzie volte a tutelare i richiedenti asilo attraverso procedure differenziate. In questo caso, non è necessario negare l'esistenza stessa dei diritti delle persone migranti, quanto piuttosto prevedere delle procedure eccezionali che pongano il richiedente in una posizione più sfavorevole. Come già discusso in precedenza, l'idea stessa di prevedere delle procedure eccezionali per chi richiede asilo al confine è conseguenza diretta di una logica atta a differenziare lo status della persona rispetto ad una certa relazione territoriale e giuridica. In altre parole, il mancato riferimento diretto alla *entry fiction* non esclude il fatto che questi interventi legislativi si posizionino nella stessa traccia di senso e traggano la propria legittimità giuridica e politica dall'immaginario geografico che la sottintende. Nella prossima sezione si approfondirà tale immaginario geografico analizzandolo rispetto al contesto in cui è nato e cresciuto, e cioè quello del diritto statunitense alla fine del XIX secolo.

4. MIGRANTI, NATIVI, COLONIE: LA *ENTRY FICTION* NEL SUO CONTESTO STORICO. – Come già menzionato, storicamente la *entry fiction* fa la sua prima comparsa nel diritto statunitense alla fine dell'800 (Lee, 2021). Nel 1892, la Corte Suprema stabilì l'applicabilità della dottrina nel caso di una donna giapponese, Nishimura Ekiu, approdata a San Francisco e "esclusa" da agenti dell'immigrazione che ritennero non potesse essere ammessa nel paese. A seguito dell'esclusione, Ekiu venne fatta sbarcare e detenuta senza possibilità di un rimedio laddove priva del diritto costituzionale del *due process*. Questo preveniva le corti dal sindacare sul merito della sua esclusione, richiedendo invece assoluta deferenza alla decisione del governo²². La petizione di Ekiu di fronte alla Corte Suprema riguardava proprio quest'ultimo punto, e Ekiu contestava la costituzionalità del testo legislativo che la privava di un diritto esteso a tutte le persone negli Stati Uniti indipendentemente dalla loro nazionalità in quanto *law of the land*. Nel rigettare questa tesi, la Corte

²² Il "due process" statunitense contenuto nel quinto emendamento della Costituzione ha una funzione analoga all'Art. 13 della Costituzione italiana. Stabilisce, cioè, che una persona non possa essere privata della libertà senza un "giusto processo", che nel caso di una detenzione coincide con il controllo giurisdizionale della legalità della detenzione stessa.

trattava Ekiu alla stregua di uno straniero fuori dagli Stati Uniti, e quindi privo di *due process*. Questo perché Ekiu era fisicamente entrata nel paese col solo fine di evitare il suo trattenimento sulla nave, e non essendo stata ammessa non poteva essere considerata “dentro” ai fini di stabilirne i diritti²³. In questo modo però, la Corte estendeva l'insindacabilità della decisione che escludeva Ekiu alla sua stessa detenzione, di fatto privandola del diritto alla libertà personale, laddove la detenzione diventava semplice conseguenza dell'esclusione, ovvero uno strumento atto a impedire l'ingresso della persona.

Dal 1892, la *entry fiction* è stata utilizzata più volte dalla Corte Suprema in casi inerenti ai diritti costituzionali di stranieri non ammessi nel contesto di procedure di immigrazione²⁴. Tipicamente, la sua applicazione porta a restringere o addirittura negare il diritto alla libertà personale dello straniero o straniera. Proprio questa radicalità è oggetto di controversia, e l'applicabilità ed estensione della dottrina sono state più volte dibattute nella giurisprudenza. Nel contesto della detenzione, ad esempio, nel 2005²⁵ la Corte Suprema stabilì un tetto di tempo massimo alla detenzione di persone non ammesse quando il loro rimpatrio non era possibile, a dispetto di una sentenza del 1952²⁶ che invece concludeva che la loro locazione “fuori” le rendesse detenibili indefinitivamente. Più recentemente però, la Corte ha confermato la dottrina nella sua versione più radicale nel caso *DHS v. Thuraissigiam*, il quale riguardava il diritto al *due process* (giusto processo) nel contesto di procedure d'asilo²⁷. In quel caso, la domanda del richiedente era stata rigettata a seguito di un'intervista preliminare con un agente dell'immigrazione (Coats, 2018), la cui decisione risultava inappellabile come stabilito dal binario procedurale per i richiedenti non ammessi (si veda Koh, 2018). La tesi del richiedente era che il diritto al *due process* dovesse garantirgli la possibilità di impugnare tale decisione presso un tribunale, cosa che la Corte invece escludeva a priori vista la sua locazione “fuori”. Anche in questo caso il richiedente si trovava detenuto, cosicché la mancanza di *due process* diventava una più generale mancanza di qualsiasi strumento giuridico atto a contestare il merito della detenzione stessa.

Tuttavia, un'analisi delle sentenze che richiamano la *entry fiction* in maniera diretta non è sufficiente per comprenderne la comparsa ed evoluzione nel diritto statunitense. Queste sono infatti legate alle caratteristiche del diritto dell'immigrazione di fine Ottocento e al contesto storico in cui furono sviluppate. Ciò che ha storicamente distinto l'immigrazione, infatti, è una sua atipicità rispetto ad altre branche del diritto statunitense (Motomura, 1990). Questa si è sempre manifestata attraverso la deferenza delle corti in questo contesto, anche in casi riguardanti

²³ *Nishimura Ekiu v. United States*, 142 U.S. 651, 1892.

²⁴ *Kaplan v. Tod*, 267 US 228 (1925).

²⁵ *Clark v. Martinez*, 543 U.S. 371 (2005).

²⁶ *Shaughnessy v. Mezei*, 345 U.S. 206 (1953).

²⁷ *Department of Homeland Security v. Thuraissigiam*, 591 U.S. 103 (2020).

temi su cui è norma che il controllo giudiziario sia particolarmente stretto, com'è il caso dei diritti costituzionali e su tutti quello dell'*habeas corpus*. L'immigrazione, invece, è stata storicamente interpretata come una materia in cui Congresso e Esecutivo dovessero poter governare con maggiore libertà, come se legata a scelte eccellentemente politiche, e in particolare agli affari esteri (Davis, 2015).

Questo approccio giudiziario trova il suo consolidamento alla fine degli anni Ottanta dell'800, quando la Corte Suprema iniziò ad interpretare la materia migratoria attraverso la dottrina giuridica dei *plenary powers* (Charles, 2010). Tale dottrina individuava una serie di poteri eccezionali dello Stato che potevano essere applicati in contesti fuori dalla giurisdizione delle corti, contesti cioè in cui era in gioco la sovranità dello Stato stesso, e che le corti non potevano sindacare pena l'erosione di quest'ultima. A dire il vero però, la Costituzione stessa non faceva alcuna menzione di tali poteri, la cui fonte è unicamente giurisprudenziale. La Corte Suprema li individuava come impliciti alla sovranità, non derivanti dalla Costituzione repubblicana, ma dalla stessa autorità dello stato in quanto tale (Cleveland, 2002).

La necessità di costruire una dottrina ad hoc si spiega in realtà con la transizione degli Stati Uniti in potenza imperialista alla fine del XIX secolo, una transizione che creava un'inevitabile tensione con lo spirito fortemente liberale del testo costituzionale, tale da richiedere nuove dottrine niente affatto presenti in quest'ultimo (Ramos, 1996). Il primo caso di applicazione dei *plenary powers* aveva come oggetto i rapporti con le tribù native, e nello specifico la capacità del governo di rescindere unilateralmente i trattati con queste ultime al fine di inglobare i loro territori (Ablavsky, 2015). Proprio l'applicazione dei *plenary powers* portava la Corte Suprema a ritenere che i trattati dovessero essere interpretati come attinenti alla politica estera, e in quanto tali non sindacabili in sede di giudizio. L'ovvia conseguenza era quella di identificare le tribù native come soggetti fuori dalla protezione della Costituzione, e quindi privi di alcuno strumento giuridico per difendere la propria autonomia (si veda anche: Ishtany e Fay, 2024).

Il secondo campo di applicazione in ordine di tempo fu proprio l'immigrazione. Anche in questo caso si interpretava quest'ultima come strettamente legata alla politica estera, arrivando a identificare l'ammissione della persona straniera come una decisione politica insindacabile in quanto espressione pura della sovranità (come già visto nel caso di Ekiu). Questo concetto divenne legge in una serie di casi negli anni Ottanta dell'800, i cosiddetti "Chinese Exclusion Cases" (Hester, 2017). Questi originavano da petizioni di persone di nazionalità cinese che protestavano politiche federali discriminatorie e xenofobe nei loro confronti (si veda anche: Chan, 1996). Il caso più noto è quello di Chae Chan Ping, un cittadino cinese che venne escluso al suo arrivo in California a dispetto dell'esistenza di un trattato con la Cina che ammetteva lavoratori cinesi negli Stati Uniti²⁸. In maniera simile

²⁸ *Chae Chan Ping v. United States*, 130 U.S. 581 (1889).

a quanto visto nel contesto delle tribù native, anche qui la Corte riteneva che l'esistenza del trattato non potesse essere opposta in sede di giudizio, laddove la scelta di escludere Ping era una prerogativa insindacabile del governo. Come visto sopra, questa stessa logica venne poi espansa nel caso di Ekiu detenuta dentro il territorio californiano, stabilendo così la dottrina della *entry fiction*.

Infine, i *plenary powers* vennero applicati in un altro contesto rilevante ai fini di questa indagine, e cioè i cosiddetti *insular cases*. Questi erano dei casi giudiziari aventi ad oggetto le colonie statunitensi nel Pacifico e nei Caraibi acquisite a fine Ottocento (Jones, 2021). Nel caso di *Downes v. Bidwell*²⁹, la Corte Suprema fu chiamata a stabilire l'estensione dei diritti costituzionali degli abitanti di Porto Rico, laddove nonostante l'annessione dell'isola il governo negava loro i diritti inerenti alla *law of the land*. La tesi della Corte era che Porto Rico non facesse parte degli Stati Uniti da una prospettiva "domestica", non essendo uno stato federato. Allo stesso tempo, neppure poteva essere considerato territorio straniero, laddove sotto il controllo degli Stati Uniti e non di un paese terzo. Pertanto, si trattava di un luogo "domestico sotto il profilo internazionale ma straniero sotto quello domestico", e cioè un "territorio non-incorporato" il cui governo era esclusiva competenza del Congresso e dell'Esecutivo, fuori dalla giurisdizione delle corti (Perez, 2008).

Proprio la massima di *Downes* permette di tornare alla questione del senso geografico discusso nell'apertura di questo contributo. L'accostamento di straniero e domestico compiuta dalla Corte, infatti, costituirebbe un paradosso se i due termini fossero intesi come mutualmente esclusori secondo una prospettiva geografico-politica tipica dello stato nazione. È invece l'estensione imperialista e coloniale degli Stati Uniti di inizio Novecento a richiedere un immaginario geografico alternativo, in cui si apra, cioè, una terza via tra ciò che è fuori e ciò che rimane dentro, e quindi luoghi o persone che, pur subendo l'autorità sovrana, non la vedano bilanciata dai medesimi diritti di cui sono portatori coloro effettivamente "dentro". Da qui la necessità di un senso geografico che renda tale situazione legittima e non contraddittoria rispetto al senso liberale della Costituzione settecentesca, che vedeva proprio nell'ostilità al potere coloniale la sua condizione di significato.

Da una prospettiva geografico-giuridica, dunque, è possibile cogliere la genealogia di tale immaginario che passa per la dominazione delle tribù indigene, l'annessione coloniale di Porto Rico e Guam, e infine il controllo dell'immigrazione. L'assorbimento di quest'ultima nei *plenary powers* corrispondeva alla volontà politica di governare l'afflusso di persone straniere senza doverne riconoscere uno status tale da limitare la discrezionalità del governo nel farlo (Kanstroom, 2007). Così, anche gli stranieri erano degradati ad uno status di seconda classe che li mantenesse parzialmente fuori dalla giurisdizione delle corti. La *entry fiction* era un'applica-

²⁹ 182 U.S. 244 (1901).

zione di tale filosofia e immaginario, che permetteva di governare lo straniero dentro il territorio come se fosse ancora “fuori” ma senza cadere in paradossi di sorta.

Da questa prospettiva, la *entry fiction* può essere correttamente interpretata come un dispositivo giuridico atto a sancire trattamenti discriminatori che sono legittimati dalla loro locazione “fuori” rispetto al senso geografico che fonda la dottrina stessa. Nei casi più radicali, l'applicazione “classica” della dottrina porta a delle cesure tali da mettere in discussione i diritti più fondamentali della persona, come nel caso statunitense discusso sopra. Un altro esempio di questa radicalità è il caso dell'Australia, un paese che ha adottato la *entry fiction* al fine di stabilire un regime di detenzione indefinita per i richiedenti in arrivo (Maillet *et al.*, 2018; Taylor, 2005). Peraltro, caratteristica del caso australiano è pure quella di dirottare i richiedenti verso paesi terzi affinché siano detenuti in loco (Mountz, 2020), un approccio che la stessa Italia ha recentemente tentato di adottare attraverso la costruzione di centri detentivi in Albania (Del Guercio, 2024). Ma la stessa struttura discriminante pervade le procedure di frontiera UE discusse nella prima sezione. In questo caso, la *entry fiction* è introdotta in maniera meno dirompente per evitare una contraddizione con la giurisprudenza della CtEDU, la quale vi si trova in necessaria antinomia per via degli opposti riferimenti politici che caratterizzano i diritti umani. Ciò nonostante, le procedure di frontiera riproducono la stessa discriminazione e diversificazione tipica della *entry fiction*, stabilendo così trattamenti penalizzanti nei confronti di coloro che sono immaginati “fuori” dai confini dell'Unione e dalla piena protezione del diritto d'asilo e dei diritti umani.

5. CONCLUSIONI. – In questo articolo si è dimostrato come la *entry fiction* corrisponda ad uno specifico immaginario geografico-giuridico, che in quanto tale può essere analizzato per studiarne lo sviluppo genealogico. Questo risponde ad un obbiettivo duplice. Da un lato, permette di contestualizzare le recenti riforme legislative nel diritto UE in una storia più ampia, che evidenzia le implicazioni storico-politiche della differenziazione tra richiedenti asilo che mettono in pratica. Secondo, questo stesso esercizio evidenzia le potenzialità di un approccio geografico all'analisi giuridica, e cioè un approccio focalizzato sui modi in cui diritto e spazio entrano in relazione. Rispetto a quest'ultimo punto, l'analisi di cui sopra è strutturata in modo da porre l'attenzione sul nucleo geografico giuridico della giurisprudenza analizzata, attraverso una formula che non potrebbe essere replicata seguendo un approccio puramente disciplinare (Asoni, 2024). Questo è uno dei principali vantaggi della cosiddetta *legal geography* (qui indicata come geografia giuridica), che in questo caso è adoperata non nell'investigazione di fenomeni sociali, quanto nell'analisi testuale di sentenze e testi legislativi (si veda anche Campesti, 2021; Coleman, 2012; Gorman, 2021).

È precisamente quest'attenzione a come il testo legislativo elabori concetti geografici che permette di sviluppare una linea genealogica. L'*entry fiction*, infatti, potrebbe anche essere sbrigativamente considerata come un semplice artificio giuridico con cui gli stati moderni abbiano cercato di sfuggire ai loro obblighi sotto il diritto internazionale. Invece, e seguendo una prospettiva foucaultiana, si è suggerito che la *entry fiction* vada letta come uno specifico modo di intendere il rapporto tra lo spazio e la persona, e precisamente un rapporto che può essere analizzato sia rispetto alle condizioni storico-politiche che lo hanno prodotto, quanto alle possibilità che ha aperto nella storia giuridica statunitense ed europea (Foucault, 1971). Da questa prospettiva, la geografia della *entry fiction* può essere più correttamente collocata nell'incontro tra stato nazione e imperialismo, e nella necessità di strumenti geografici interpretativi atti a sostenere tale transizione.

Rispetto alle procedure di frontiera nel diritto UE, e ai recenti interventi legislativi sul tema, questa chiave analitica permette quindi di darne una collocazione storica guardando alle premesse concettuali e geografiche che le caratterizzano. Una prospettiva genealogica implica l'attenzione per come medesime idee, concetti, e immaginari cambino la propria funzione e possibilità di utilizzo lungo un percorso irregolare (si veda Foucault, 1971), che in questo caso lega il trattamento delle tribù native nel contesto statunitense di fine Ottocento ai più recenti interventi del Parlamento e Consiglio Europeo in tema di asilo. Lo scopo dell'analisi non è però quello di livellare le differenze entro il periodo storico analizzato, quanto di dimostrare la sussistenza di un medesimo immaginario geografico attraverso contesti e periodi storici differenti. Nel farlo, l'analisi diventa necessariamente politica, e nello specifico permette di evidenziare la carica esclusiva che sottintende il senso geografico che attraversa le recenti innovazioni al diritto dell'Unione e il suo approccio al tema dell'asilo.

Bibliografia

- Ablavsky G. (2015). Beyond the Indian commerce clause. *Yale Law Journal*, 124(4): 1012-1091.
- Asoni E. (2024). Spazio, diritto e la loro relazione: percorso e confini della legal geography. *Rivista Geografica Italiana*, 1: 5-22. <https://doi.org/10.3280/rgioa1-2024oa17374>.
- Besson S. (2012). The extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: why human rights depend on jurisdiction and what jurisdiction amounts to. *Leiden Journal of International Law*, 25(4), 857-884. DOI: 10.1017/S0922156512000489.
- Brambilla A. (2023). Le nuove procedure accelerate di frontiera. Quali prospettive in un'ottica di genere? *ASGI*. Testo disponibile al sito (consultato il 5 dicembre 2024): www.asgi.it/allontamento-espulsione/le-nuove-procedure-accelerate-di-frontiera-quali-prospettive-in-unottica-di-genere/.

- Braverman I., Blomley N., Delaney D. and Kedar A., a cura di (2014). *The expanding spaces of law: a timely legal geography*. Stanford: Stanford University Press.
- Campesi G. (2013). *La detenzione amministrativa degli stranieri. Storia, diritto, politica*. Roma: Carocci.
- Campesi G. (2021). Geografia giuridica dei confini. *Sociologia del Diritto*, 3: 15-42. DOI: 10.3280/SD2021-003002.
- Chan A.M. (1996). Community and the Constitution: A Reassessment of the Roots of Immigration Law. *Vermont Law Review*, 21(2): 491-546.
- Charles P.J. (2010). The plenary power doctrine and the constitutionality of ideological exclusions: an historical perspective. *Texas Review of Law & Politics*, 15(1): 61-128.
- Cherchi R. (2019). Respingimento alla frontiera e respingimento differito: presupposti, tipologie ed effetti. *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3: 36-85.
- Cleveland S.H. (2002). Powers inherent in sovereignty: Indians, aliens, territories, and the nineteenth century origins of plenary power over foreign affairs. *Texas Law Review*, 81(1): 1-284.
- Coats D.L. (2018). Credible fear: manifestly unfounded standard. *Denver Journal of International Law and Policy*, 46(3): 191-206.
- Coleman M. (2012). Immigrant IL-legality: Geopolitical and legal borders in the US, 1882-present. *Geopolitics*, 17(2): 402-422.
- David A.M. (2015). Why Immigration's Plenary Power Doctrine Endures. *Oklahoma Law Review*, 68: 29-56.
- Del Guercio A. (2024). Lasciate ogni speranza, o voi che... sperate di entrare. Osservazioni a margine dell'intesa Italia-Albania. *Diritti umani e diritto internazionale*, 2: 548-566. DOI: 10.12829/114381.
- Den Heijer M. (2013). Reflections on refoulement and collective expulsion in the Hirsi case. *International Journal of Refugee Law*, 25(2): 265-290. DOI: 10.1093/ijrl/eet020.
- Di Filippo M. (2020). Walking the (barbed) wire of the prohibition of collective expulsion: an assessment of the Strasbourg case law. *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 15(2): 479-509. <https://doi.org/10.12829/97965>.
- Foucault M. (1971). *L'archeologia del sapere*. Milano: Rizzoli.
- Gorman C.S. (2021). Defined by the flood: alarmism and the legal thresholds of US Political Asylum. *Geopolitics*, 26(1): 215-235. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1556642>.
- Hester T. (2017). *Deportation: the origins of U.S. policy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Ishtani M.H. and Fay, A. (2024). Revising the Indian Plenary Power doctrine. *Michigan Journal of Race and Law*, 29: 1-29.
- Jones C.P.A. (2021). The islands that ate the Constitution. *Liverpool Law Rev*, 42, 51-69. <https://doi.org/10.1007/s10991-020-09262-z>.
- Kanstroom N. (2007). *Deportation nation: outsiders in American history*. Harvard: Harvard University Press.
- Kim S. (2017). Non-refoulement and extraterritorial jurisdiction: state sovereignty and migration controls at sea in the European context. *Leiden Journal of International Law*. 30(1): 49-70. DOI: 10.1017/S0922156516000625.

- Koh J.L. (2018). When Shadow Removals Collide: Searching for Solutions to the Legal Black Holes Created by Expedited Removal and Reinstatement. *Washington University Law Review*, 96: 337-394.
- Lee E. (2021). The end of entry fiction. *North Carolina Law Review*, 99(3): 565-642.
- Liebis-Gümüş C. (2023). Fiction and Filter: The Emergence of Airport Transit Zones in the 20th Century. In: Burchardt M., van Laak D., a cura di, *Making space through infrastructures. visions, technologies and tensions*. Monaco: De Gruyter, 169-192.
- Maillet P., Mountz A. and Williams K. (2018). Exclusion through imperio: entanglements of law and geography in the waiting zone, excised territory and search and rescue region. *Social and Legal Studies*, 27(2): 142-163. <https://doi.org/10.1177/0964663917746487>.
- Milanovic M. (2008). From compromise to principle: clarifying the concept of state jurisdiction in Human Rights treaties. *Human Rights Law Review*, 8(3): 411-448. DOI: 10.1093/hrlr/ngn021.
- Milanovic M. (2011). *Extraterritorial application of human rights treaties: law, principles, and policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Motomura H. (1990). Immigration law after a century of plenary power: phantom constitutional norms and statutory interpretation. *The Yale Law Journal*, 100(3): 545-614. <https://doi.org/10.2307/796662>.
- Mountz A. (2020). *The death of asylum: Hidden geographies of the enforcement archipelago*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Mouzourakis M. (2020). More laws, less law: The European Union's New Pact on Migration and Asylum and the fragmentation of "asylum seeker" status. *European Law Journal*, 26(3-4): 171-180.
- Orav A. and Barlaoura N. (2024). Legal fiction of non-entry in EU asylum policy. *EPRS | European Parliamentary Research Service*. Disponibile in: [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760347/EPRS_BRI\(2024\)760347_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/760347/EPRS_BRI(2024)760347_EN.pdf).
- Perez L.M. (2008). Citizenship denied: the Insular Cases and the Fourteenth Amendment. *Virginia Law Review*, 94(4): 1029-1082.
- Ramos E.R. (1996). The legal construction of american colonialism: the Insular Cases. *Revista Juridica Universidad De Puerto Rico*, 65(2): 225-328.
- Rondine F. (2022). Between physical and legal borders: the fiction of non-entry and its impact on fundamental rights of migrants at the borders between EU law and the ECHR. *Cahiers de l'EDEM*. Disponibile in: www.uclouvain.be/fr/instituts-recherche/juri/cedie/news/rondineaout2022.
- Rondine F. (2024). The fiction of non-entry in European migration law: Its implications on the rights of asylum seekers and irregular migrants at European borders. *European Journal of Migration and Law*, 26(3): 291-316. <https://doi.org/10.1163/15718166-12340181>.
- Sanz L.A. (2021). Deconstructing *Hirsi*: the return of hot returns. *European Constitutional Law Review*, 17(2): 335-352. <https://doi.org/10.1017/S1574019621000213>.
- Soderstrom K. (2022). An analysis of the fiction of non-entry as appears in the screening regulation. *European Council of Refugees and Exile*. Disponibile in: <https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/09/ECRE-Commentary-Fiction-of-Non-Entry-September-2022.pdf>.

- Taylor, S. (2005). Sovereign power at the border. *Public Law Review*, 16(1): 55-77.
- Tsourdi E. (2024). *The new screening and border procedures: towards a seamless migration process?* Policy Study, Foundation for European Progressive Studies, Friedrich-Ebert-Stiftung and European Policy Centre, Brussels.
- Van Ballegooij W., Eisele K., Cornelisse G., Reneman M., Baeyens P. and Ott J.D. (2020). *Asylum procedures at the border*. European Parliamentary Research Service.